

Prot. 14880 Del 06/12/2023

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 508 del 1999;

VISTO il D.P.R. 132 del 2003:

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTO il D.P.C.M. del 09.04.2001;

VISTO il T.U. n. 445 del 28.12.2000 recante norme per autocertificazione in materia di atti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili:

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico 6/2023 del 19/09/2023;

CONSIDERATO che l'Accademia di Belle Arti di Venezia, per la qualificazione della sua offerta formativa e delle attività di produzione artistica in relazione ai corsi attivati nell'Istituzione, intende attivare collaborazioni con i suoi diplomati nell'ambito di attività relative all'organizzazione didattica;

INDICE

Una procedura comparativa pubblica di curriculum riservata ai diplomati di II livello e del Vecchio Ordinamento dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per l'individuazione di destinatari di un contratto di collaborazione (100h) per l'assistenza didattica per l'anno accademico 2023/2024

Art. 1 – Oggetto delle collaborazioni

- 1. È indetta una procedura comparativa volta ad individuare da uno ad un massimo di 22 (ventidue) soggetti esterni mediante la comparazione di ciascun curriculum con stipula di un contratto esclusivamente di lavoro autonomo, per l'individuazione di destinatari di un contratto di collaborazione (100h) per l'assistenza didattica per l'anno accademico 2023/2024.
- 2. Le borse sono così ripartite:
 - n. 4 per collaborazione didattica al Corso di Grafica d'Arte Tecniche dell'Incisione
 - n. 2 per collaborazione didattica al Corso di Scenografia Scenotecnica
 - n. 3 per collaborazione didattica al Corso di Scultura
 - n. 7 per collaborazione didattica al Corso di Pittura

T+39 0412413752

F+39 0415230129

C.F.: 80013420270



- n. 1 per collaborazione didattica al Corso di Decorazione
- n. 3 per collaborazione didattica al Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte
- n. 1 per collaborazione didattica al Corso di Fenomenologia delle Arti Contemporanee
- n. 1 per collaborazione all'attività di Orientamento

Art. 2 – Requisiti generali e speciali di ammissione

- 1. Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e in particolare:
 - cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - età non inferiore agli anni 18;
 - idoneità fisica all'impiego;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali, né di avere carichi penali pendenti;
- 2. Non possono partecipare alla procedura:
 - coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 3. I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza e devono essere in possesso di tutti gli altri requisiti sopra riportati. Devono, inoltre, dimostrare una ottima conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana.

4. L'ammissione alla valutazione dei candidati è effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti. L'esclusione dalla valutazione per difetto dei requisiti sarà disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore e notificata all'interessato.

I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

5. La procedura è riservata ai diplomati di Il livello e del Vecchio Ordinamento (contestualmente in



possesso di diploma di istruzione di secondo grado) che abbiano conseguito il titolo negli a. a. 2022/2023, 2021/2022 e 2020/2021 ad eccezione dei diplomandi in sessione straordinaria a. a. 2022/2023, con votazione compresa fra 105 e 110 e lode.

6. Sono esclusi dal presente bando gli studenti diplomandi in sessione straordinaria a. a. 2022/2023 (marzo 2024) dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati iscritti a un qualsiasi corso dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per l'anno accademico 2023/2024 e coloro i quali abbiano iniziato e non concluso la collaborazione didattica per l'a. a. 2022/2023.

Art. 3 – Requisiti di reddito

- 1. Ai sensi del D.P.C.M. 390 del 9 aprile 2001, art. 2, le collaborazioni saranno affidate, in via prioritaria, ai candidati idonei di condizione economica più disagiata.
- 2. Gli elementi che concorrono a determinare la condizione economica familiare sono rappresentati dall'ammontare del reddito e dalla situazione patrimoniale (I.S.E.E.).

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

- 1. La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata al Direttore e trasmessa tramite posta elettronica ordinaria (PEO) in formato PDF all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 22/12/2023 al seguente recapito mail:** protocollo@accademiavenezia.it.
- 2. L'oggetto della mail dev'essere: COGNOME Nome_candidatura tutor esterni a. a. 2023/2024
- 3. È possibile presentare la propria candidatura per una sola borsa di collaborazione per l'a. a. 2023/2024.
- 4. La domanda dovrà comprendere, a pena di inesistenza della domanda:
 - a) allegato A, modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti e trasmesso in formato PDF;
 - b) allegato B, consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2013;
 - c) allegato C, dichiarazione dati fiscali compilata in tutte le sue parti;
 - d) copia del Documento di identità in corso di validità;
 - e) certificato dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) attestante le condizioni economiche proprie e/o del nucleo famigliare di appartenenza (solamente per i concorrenti che lo ritengono opportuno);
 - f) certificato di diploma con l'elenco degli esami sostenti e relativa votazione;
 - g) *Curriculum vitae et studiorum* dal quale risulti chiaramente l'attività artistica, accademica e professionale del candidato, e che attesti, altresì, il possesso dei requisiti richiesti;
 - h) certificati ed attestati per la valutazione dei titoli ulteriori.



Art. 5 – Commissione

- 1. La Commissione giudicatrice è nominata del Direttore.
- 2. La Commissione giudicatrice in sede di primo insediamento predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base di quelli enunciati nell'articolo successivo.

Art. 6 - Esito della valutazione

- 1. L'esito della procedura comparativa con l'individuazione del candidato idoneo sarà pubblicato nel sito istituzionale.
- 2. La valutazione comparativa per curriculum è intesa ad accertare l'idonea qualificazione e competenza del candidato rispetto alle funzioni proprie dell'attività richiesta.

I criteri per la valutazione sono:

- Votazione conseguita al termine del periodo di studio;
- Eventuali titoli ulteriori;
- Eventuale esperienza maturata in ambito scolastico, accademico e/o nelle Istituzioni AFAM, verranno valutate anche ulteriori esperienze professionali;
- Eventuale attività specifica artistico-professionale;
- Qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali;

Tutti i titoli devono essere posseduti dal candidato entro il termine di scadenza del bando.

3. La valutazione non dà origine in nessun caso a una graduatoria. Al termine della procedura comparativa la Commissione redige un verbale indicando il risultato della valutazione e individuando il/i soggetti prescelti.

Conclusa la procedura comparativa il Direttore provvederà a verificare la regolarità formale della procedura stessa e a conferire l'incarico, disponendo la pubblicazione dell'individuazione del candidato idoneo nel sito istituzionale (www.accademiavenezia.it).

4. Entro cinque giorni dalla pubblicazione ciascun interessato può presentare reclamo in carta semplice. Dopo l'esame degli eventuali reclami e l'adozione, anche d'ufficio, di eventuali rettifiche in autotutela, è pubblicata sul sito istituzionale l'individuazione definitiva.

Avverso il risultato della valutazione è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 7 – Individuazione del destinatario e stipula del contratto di lavoro autonomo.

1. Al termine della procedura, con il collaboratore prescelto sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 C.C. e pertanto soggetto esclusivamente a tale disciplina giuridica, previdenziale e fiscale.

I contratti avranno durata massima fino al termine dell'anno accademico 2023/2024, a decorrere dalla data di sottoscrizione, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del



percipiente, determinato in euro 1300,00 per un massimo di 100 ore, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali.

Tali dati dovranno essere forniti dal collaboratore prescelto entro e non oltre il termine comunicato dall'amministrazione; decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto.

La stipula del contratto è subordinata:

- al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3;
- al manifestarsi di oggettive necessità da parte dell'Amministrazione e all'attivazione della specifica collaborazione:
- alla disponibilità dell'interessato a svolgere l'incarico attenendosi al calendario generale delle attività dell'Accademia.
- 2. Non si potrà procedere alla stipula del contratto stesso qualora il soggetto esterno prescelto si trovi in condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto da:
 - a) comma 1 dell'art. 25 della Legge n. 724/1994 che prevede che "al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio";
 - b) qualora il soggetto esterno prescelto abbia un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Direttore, il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione.

Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dovrà presentare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

- 4. Ai sensi della vigente normativa saranno pubblicati sul sito dell'Accademia i dati relativi all'incarico (nominativo del collaboratore, estremi del provvedimento di conferimento, oggetto dell'incarico, durata, compenso, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali), nonché il curriculum del collaboratore.
- 5. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Accademia.



6. Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Accademia può non procedere al conferimento dell'incarico. La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per non idoneità a svolgere la mansione assegnata, inadempienza o per indegnità. In caso di risoluzione del contratto, sarà corrisposto il compenso in ragione della durata della collaborazione prestata.

Art. 8 – Modalità di corresponsione del compenso

- 1. I candidati collocati in posizione utile dovranno concordare con i Docenti responsabili della attività formativa il piano di attività da svolgere nel corso dell'a. a. 2023/2024.
- 2. Il rispetto e la proficua realizzazione di tale piano di attività costituiscono condizione determinante per la liquidazione del compenso.
- 3. Nel caso in cui il candidato selezionato debba rinunciare all'attività, per motivi personali, prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, può essere sostituito attingendo alle restanti candidature.
- 5. Qualora il candidato si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di 8 (otto) ore anche non consecutive, decade dall'incarico, con il diritto previa valutazione del lavoro svolto, al solo pagamento delle prestazioni effettuate sino a quel momento.
- 6. <u>Il compenso dovuto sarà liquidato al termine della prestazione</u> in un'unica soluzione al termine della collaborazione e a seguito dell'attestazione conclusiva e valutazione positiva dell'impegno svolto del Docente responsabile il quale dovrà fornire agli uffici competenti una "relazione finale".

Art. 9 – Svolgimento del servizio

- 1. Le attività di cui al presente bando sono da considerarsi mirate e concordate con i responsabili dei laboratori nell'ambito degli stessi.
- 2. I collaboratori, in particolare, coadiuveranno i docenti responsabili nella veicolazione di ogni informazione utile all'utilizzo nelle migliori condizioni di sicurezza di spazi e attrezzature del laboratorio artistico interessato.
- 3. I collaboratori sono tenuti a
 - a) svolgere personalmente le attività programmate;
 - b) annotare e sottoscrivere nell'apposito registro l'attività svolta e a consegnare lo stesso, al termine dell'incarico, all'ufficio preposto;
 - c) rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico e del Codice Etico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia reperibili nel sito istituzionale.
- 4. Sono in ogni caso escluse le attività di docenza, di svolgimento degli esami, e comunque ogni altra attività che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.



- 5. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato con l'Accademia e non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, ai riconoscimenti automatici ai fini previdenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non può superare ordinariamente il numero massimo individuale di 100 ore per ciascun anno accademico.
- 6. L'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni per l'assegnatario delle predette attività di collaborazione.

Art. 10 – Obblighi di riservatezza

- 1. L'assegnatario è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza e secondo le disposizioni impartite dal Direttore o dal responsabile della struttura didattica.
- 2. L'assegnatario ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali viene a conoscenza durante la collaborazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n° 196 del 2003 nel caso di violazione delle norme a protezione dei dati personali, la violazione dell'obbligo della riservatezza, oltre all'avvio del relativo procedimento disciplinare, comporta l'interruzione immediata dell'attività di collaborazione.

Art. 11 – Controlli

1. L'Accademia di Belle Arti di Venezia controlla la veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati che concorrono al presente bando relativamente al possesso di tutti i requisiti richiesti per la valida partecipazione, nonché all'iscrizione entro prescritti termini.

Art. 12 – Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali per le finalità del presente è svolto ai sensi di legge, ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, come presentato nell'allegato B, informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 13 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.



Art. 14 - Pubblicazione

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Accademia e all'Albo Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Articolo 15 – Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti alla data di stipulazione del contratto.

Il Direttore

Prof. Riccardo Caldura